

FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE 2025

Contributi a fondo perduto

Area Geografica

Nazionale

Beneficiari

Imprese di qualsiasi dimensione del settore estrattivo e manifatturiero

Interventi finanziati

Efficienza energetica (compreso impianti per autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili) e uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate

Agevolazione

Contributo a fondo perduto

Apertura e Chiusura Sportello

Dal 5 febbraio all'8 aprile 2025

Descrizione Bando

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l'obiettivo di favorire l'**adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici**, per ottenere una **maggiore efficienza energetica** nell'esecuzione dell'attività d'impresa o di raggiungere un **uso più efficiente delle risorse** nell'ambito dei propri processi produttivi.

Dotazione 400 milioni di euro previsti nell'ambito del **PNRR** Missione 1, Componente 2, Investimento 7 (Sottoinvestimento 1) "Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche".

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sono concesse a imprese, **di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale**, che, alla data di presentazione della domanda devono:

- essere regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel registro delle imprese;
- operare in via prevalente nei **settori estrattivo e manifatturiero** di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

Milestones

Il 50% delle risorse son destinate alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

Almeno il 40% delle risorse è destinato ai progetti da realizzare nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

Interventi ammissibili

I programmi di investimento devono essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda** di accesso al Fondo, prevedere **spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro** ed essere **realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo** (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

2

I programmi di investimento devono perseguire **almeno una delle seguenti finalità**:

a. **maggiore efficienza energetica** nell'esecuzione dell'attività d'impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 38 del GBER o **un cambiamento fondamentale** del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l'ammissibilità di **spese accessorie**, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento GBER e **nel limite del 40%** delle spese complessive dei programmi di efficientamento energetico, connesse all'installazione di **impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, idrogeno rinnovabile per autoconsumo, impianti di cogenerazione ad alto rendimento, e impianti per lo stoccaggio di energia**, connessi agli impianti che precedono.

I programmi concernenti **un cambiamento fondamentale** del processo produttivo, qualora realizzati da **imprese di grandi dimensioni**, devono prevedere costi ammissibili che devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;

b. **uso efficiente delle risorse**, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il **riuso**, il **riciclo** o il **recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate** nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 47 del GBER o **un cambiamento fondamentale** del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

In caso di **applicazione dalla Sezione 2.6 del Quadro temporaneo e del regime SA.10G43G** approvato dalla Commissione europea in data 12 luglio 2024, i programmi di investimento devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo).

I programmi di investimento devono essere **volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali**. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all'intervento.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le **spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni**, che riguardino:

- **Suolo aziendale e relative sistemazioni** (entro il **10% dell'investimento** totale ammissibile)
- **Opere murarie e assimilate** (nel limite del **40% dell'investimento** totale ammissibile e solo se funzionali agli **obiettivi ambientali**)
- **Impianti e attrezzature varie** di **nuova fabbricazione**
- **Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate**
- **Spese per la formazione del personale**. Nello specifico, sono ammesse: spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza

DNSH

I programmi d'investimento non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (**DNSH**) e risultare inoltre conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea applicabile, nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22 e alle relative schede tecniche applicabili.

Per il rispetto del DNSH **non sono in ogni caso ammissibili**:

- attività e attivi connessi ai **combustibili fossili**, compreso l'uso a valle, a eccezione di alcune tipologie specifiche indicate nel decreto direttoriale
- attività e attivi nell'ambito del **sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue (ETS)** che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, a eccezione di attività e attivi per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili
- attività e attivi connessi alle **discariche di rifiuti**, agli **inceneritori** e agli **impianti di trattamento meccanico biologico**, fatta eccezione per alcune specifiche azioni previste dal decreto direttoriale

Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del **contributo a fondo perduto**, ed in particolare:

- **Efficienza energetica (art. 38 e 38bis GBER):**
 - **spese individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto: 50%** per le piccole imprese, **40%** per le medie imprese, **30%** per le grandi imprese. **Sono previste maggiorazioni del 15% per investimenti effettuati nelle zone 107.3.a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone 107.3.c.**

Qualora le spese ammissibili siano state **determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento**, l'intensità e le relative maggiorazioni vengono **ridotte del 50%**.

- **Applicazione dalla sezione 2.C del Temporary Framework** con spese agevolabili riferibili soltanto a impianti, macchinari e attrezzature e costi agevolabili determinati come costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi volti a conseguire l'efficientamento energetico: **30% dei costi agevolabili**.
- **Applicazione dalla Sezione 2.C del Quadro temporaneo e del regime SA.103433** approvato dalla Commissione europea in data 12 luglio 2024, con spese agevolabili riferibili soltanto a impianti, macchinari e attrezzature, e costi agevolabili determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti: **30% dei costi agevolabili**.

▪ **impianti da autoproduzione:**

- **investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento: 65%** per le piccole imprese, **55%** per le medie imprese, **45%** per le grandi imprese;
- **impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra: 50%** per le piccole imprese, **40%** per le medie imprese, **30%** per le grandi imprese;

▪ **Uso efficiente delle risorse (art. 14-17 GBER):**

- **spese individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto: 60%** per le piccole imprese, **50%** per le medie imprese, **40%** per le grandi imprese. **Sono previste maggiorazioni del 15% per investimenti effettuati nelle zone 107.3.a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone 107.3.c.**

▪ **Cambiamento fondamentale del processo produttivo**

- Il valore dell'intensità è disciplinato dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

I programmi di investimento devono rispettare il **divieto di doppio finanziamento** ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni

Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione

La domanda può essere presentata esclusivamente on line **a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025. Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva**, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento.

È prevista la formazione di una **graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento**. In caso di parità di punteggio sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto.